REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VICENZA

N._____ SENT.

N._____ R. C.

N._____ Cron.

N._____ Rep.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SILVANO COLBACCHINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

Parte_1 (CF: *C.F._1*)

Parte_2 (CF: *C.F._2*)

Parte_3 (CF: *C.F._3*)

Parte_4 (CF: *C.F._4*)

Parte_5 (CF: *C.F._5*

con l'avv. [redacted]

[redacted]

Controparte_1 (CF: *P.IVA_1*) con l'avv. [redacted]

con la chiamata in causa di

CP_2 (CF: *C.F._6*) con l'avv. [redacted]

[redacted]

Controparte_3 (CF: *P.IVA_2* con l'avv. [redacted]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

in punto: altri contratti atipici

CONCLUSIONI

di parte attorea: "- *in via principale: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta nella determinazione delle lesioni di* *Parte_1* *, condannarsi la convenuta a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dallo stesso, e quantificati, in € 799.205,14, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai suoi prossimi congiunti e stimati, quanto alla moglie* *Parte_2* *in € 290.000,00 e quanto ai figli* *Parte_3* *,* *Pt_4* *[...]* *e* *Parte_5* *in € 240,000,00 cadauno o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria;*

- in via istruttoria: si insiste per tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse di cui alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze di cui alla memoria 183, VI comma, n. 3, c.p.c, i cui contenuti devono ritenersi qui per integralmente trascritti; in particolare:

A- previarichiesta al nominando CTU di dichiarare al giudice eventuali cause di incompatibilità (rapporti attuali e/o pregressi di dare/avere con la convenuta) venga eseguita nuovamente CTU medico-legale sulla persona di *Parte_1* *volta ad acclararne i danni tutti patiti sub specie di danno biologico permanente, danno biologico temporaneo totale e parziale con*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

specificazione delle ripercussioni sul piano psichico anche dal punto di vista biologico e psicologico sotto il profilo della sofferenza patita, eventuale incapacità lavorativa permanente e/o temporanea il grado della sofferenza patita e della misura in cui le lesioni incidono su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, nonché la congruità delle spese mediche sopportate ed entità delle eventuali spese mediche future; in particolare, valuti il CTU:

1) se Parte_1 abbia contratto una infezione e di che tipologia e natura, e se l'infezione sia stata contratta a causa ed in occasione del ricovero, dell'intervento e del decorso post-operatorio presso la convenuta CP_1 ;

2) il rapporto causale tra l'infezione contratta e le lesioni riportate dall'attore;

3) dica se sia stata corretta l'indicazione all'intervento e la sua esecuzione, nonché se sia stata corretta la profilassi pre o post operatoria;

4) se è vero che l'intervento eseguito su Parte_1 era l'ultimo in programma per la giornata;

5) accerti e quantifichi eventuali danni risarcibili, in particolare valutando sub specie di danno biologico permanente, danno biologico temporaneo totale e parziale e grado della sofferenza patita, nonché con riferimento a ogni detrimento di natura non patrimoniale in senso lato (ivi compresi profili di natura morale o esistenziale);

6) se vi sia stata una profilassi antibiotica preventiva e un trattamento farmacologico e terapeutico post-operatorio in coerenza con gli studi

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

consolidati all'epoca del sinistro e se siano state correttamente gestite le criticità insorte in seguito all'infezione;

7) se le lesioni hanno determinato e in quale grado una preclusione o una riduzione della capacità di deambulare, di svolgere attività domestiche e altre attività della vita quotidiane;

8) se vi è stata una modifica dello stato anteriore dall'attore per responsabilità sanitaria con indicazione delle lesioni subite dal giorno del ricovero per il primo intervento e se sussista danno differenziale e in che misura percentuale;

- nominando un CTU extra districtum con facoltà di avvalersi dell'ausilio di uno specialista infettivologo da designarsi e fissando la data di conferimento dell'incarico allo stesso con formulazione del quesito e nomina quale CTP del dott. Persona_1 *con facoltà di avvalersi di uno specialista da designarsi;*

B- si chiede prova per testi (indicandosi a teste Testimone_1 [redacted] *alla* [redacted] Controparte_4 *e* CP_5 [...] *entrambi* [redacted] *alla* [redacted] Persona_2 [...] [redacted] *alla* [redacted] Testimone_2 [redacted] *alla* [redacted] Testimone_3 [redacted] *alla* [redacted] Tes_4 [redacted] *alla* [redacted] Controparte_6 *e* Controparte_7 *entrambi* [redacted] *alla* [redacted] Testimone_5 [redacted] *alla* [redacted] *5), tutti sui seguenti capitoli di prova:*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

1) vero che Parte_1 *e* Parte_2 *contraevano matrimonio* [redacted] *come da certificato di stato di famiglia che si rammostra sub doc. n. 7;*

2) vero che dalla loro unione sono nati 3 figli: Parte_3 *,* Parte_4 *,* Parte_5 *, come da certificato di stato di famiglia che si rammostra sub doc. n. 7;*

3) vero che i tre figli, odierni attori, hanno convissuto, nella casa di famiglia, sita in [redacted] *(PD), fino al momento in cui si sono sposati e sono andati a vivere per conto loro;*

4) vero che i figli di Parte_1 *odierni attori, anche dopo essersi sposati, erano soliti condividere il pranzo domenicale a casa dei genitori insieme con figli e nipoti, come da foto che si rammostrano sub doc. n. 8 e che illustrano i suddetti momenti di convivialità;*

5) vero che la famiglia, sia prima del sinistro occorso a Parte_1 *, sia dopo, si è sempre riunita per condividere momenti di gioia e di festa, trascorrendo le vacanze e le festività più importanti (Natale, Pasqua, compleanni, onomastici, anniversari, battesimi, lauree, etc.) insieme, come da foto che si rammostrano sub doc. n. 8 e che illustrano i raduni parentali della famiglia;*

6) vero che la famiglia è conosciuta, a [redacted] *(PD), per essere un nucleo unito, caratterizzato da un legame parentale profondo e da reciproca solidarietà tra i suoi membri;*

7) vero che in data 02.02.2010, Parte_1 *veniva sottoposto presso la* Controparte_1 *di Vicenza ad un intervento chirurgico di artroprotesi al ginocchio destro, eseguito dal Dott.* CP_2 *;*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

8) vero che in data 24.02.10, Parte_1 *veniva dimesso e come prescritto dal Dott.* CP_2 *e sotto il suo controllo, si sottoponeva ai cicli di riabilitazione;*

9) vero che, nonostante la terapia riabilitativa, Parte_1 *presentava l'irrigidimento della gamba destra e il gonfiore del ginocchio, accompagnati da dolore;*

10) vero che, a seguito di accertamenti ecografici, veniva riscontrata una tumefazione al ginocchio destro;

11) vero che Parte_1 *si rivolgeva al Dott.* CP_2 *, il quale gli prescriveva il ricovero presso la* Controparte_1 *al fine di sottoporlo a intervento di svuotamento della tumefazione e raccolta ascessuale;*

12) vero che, eseguita l'operazione di svuotamento, Parte_1 *veniva trasferito nel reparto malattie infettive* [redacted] *di Vicenza per essere sottoposto a terapia antibiotica, con diagnosi di infezione dell'artroprotesi con ascessualizzazione;*

13) vero che, in data 10.11.10, il dottor CP_2 *sottoponeva* Parte_1 *a intervento di rimozione della protesi infetta e posizionamento di uno spaziatore in cemento antibiotato;*

14) vero che la sala operatoria durante l'intervento era piena di sangue sia a terra che sugli arredi e sulle strumentazioni chirurgiche;

15) vero che Parte_1 *, prima dell'intervento per cui è causa, svolgeva l'attività di imbianchino e per eseguire piccoli lavori edili di tinteggiatura saliva autonomamente sui ponteggi;*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

16) vero che Parte_1 *, prima dell'intervento per cui è causa, era una persona autosufficiente, autonoma, indipendente;*

17) vero che Parte_1 *prima dell'intervento per cui è causa, si dedicava alla cura del giardino, di circa 5000 mq, come da foto che si rammostrano sub doc. n. 10, e alla coltivazione dell'orto di sua proprietà adiacenti alla casa di residenza, provvedendo da solo alla potatura degli arbusti, allo sfalcio dell'erba, alla cura dei fiori, delle piante da frutto e delle piante di verdura che poi regalava ai suoi figli e ai vicini di casa;*

18) vero che Parte_1 *prima dell'intervento per cui è causa, provvedeva alla cura dei suoi animali da cortile quali cani, galline, polli, conigli etc;*

19) vero che Parte_1 *, prima dell'intervento per cui è causa, era solito provvedere autonomamente ai lavori di manutenzione (quali tinteggiatura, verniciatura, piccoli lavori di bricolage etc.), della propria abitazione e di quella dei suoi figli;*

20) vero che Parte_1 *era conosciuto, nel suo paese di residenza, per essere una persona allegra, generosa, altruista e un tuttofare;*

21) vero che Parte_1 *, prima dell'intervento per cui è causa, aiutava i vicini di casa nelle incombenze quotidiane coadiuvandoli in alcuni lavoretti edili o assistendoli stagionalmente nella raccolta di piccoli ortaggi e nelle attività di giardinaggio (come tagliare il prato, pulire siepi ecc.);*

22) vero che Parte_1 *prima dell'intervento per cui è causa, provvedeva autonomamente ai propri fabbisogni quotidiani, alla cura della casa e all'amministrazione delle spese della famiglia recandosi*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

personalmente a fare la spesa, da solo o in compagnia della moglie, o in posta e/o in banca, per pagare le bollette di casa;

23) dica il teste se, prima dell'intervento per cui è causa, Parte_1 *utilizzava l'automobile per i suoi spostamenti quotidiani;*

24) vero che l'attrice Pt_2 Parte_2 *, moglie di* Parte_1 *è affetta dalla sindrome di* Per_3 *come da certificati medici che si rammostrano sub doc. n. 14, oltre che da artrosi deformante alle mani e tunnel carpale;*

25) vero che Parte_1 *, prima dell'intervento per cui è causa, era solito accompagnare la moglie presso i centri medici specialistici per effettuare le visite e le terapie necessarie alla patologia da cui ella è affetta;*

26) vero che Parte_1 *tutti i giorni, prima dell'intervento per cui è causa, accompagnava e poi andava a riprendere a scuola o nelle varie attività ludico-sportive i suoi nipoti;*

27) vero che i figli di Parte_1 *e la moglie dichiaravano spesso a parenti e amici che l'aiuto del padre e del marito convivente era loro indispensabile per far fronte a tutte le necessità quotidiane;*

28) vero che Parte_1 *, prima dell'intervento per cui è causa, era solito partecipare a gite organizzate con amici e parenti e con i familiari odierni attori, come da doc. n. 8 che si rammostra;*

29) vero che Parte_1 *prima dell'intervento per cui è causa, in primavera si recava sul lago* Co *Garda e in autunno in località di montagna insieme alla moglie ove trascorrevano liete giornate dedicandosi a lunghe passeggiate, come da doc. n. 8 che si rammostra;*

30) vero che Parte_1 *, prima dell'intervento per cui è causa, almeno una volta a settimana andava a ballare con la moglie;*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

31) dica il teste se Parte_1 *ad oggi svolge da solo in autonomia le attività di cui ai capitoli precedenti (da cap. 15 a cap. 30);*

32) dica il teste se, dopo l'intervento, fino ad oggi, Parte_1 *deambulava autonomamente, era autosufficiente e poteva guidare la macchina;*

33) vero che, dopo l'intervento subito da Parte_1 *gli attori hanno dovuto rivolgersi a ditte esterne per provvedere alla coltivazione dell'orto, alla manutenzione del giardino e alla cura degli animali da cortile;*

34) vero che i figli di Parte_1 *, dopo l'intervento per cui è causa, si alternavano per accompagnare il padre alle visite di controllo e ai centri di fisioterapie onde consentirgli di sottoporsi alle terapie necessarie;*

35) vero che, dopo l'intervento per cui è causa, e fino ad oggi, [...] Parte_2 *assiste quotidianamente il marito, in particolare, provvedendo alla sua igiene personale, aiutandolo a vestirsi e nella somministrazione dei farmaci;*

36) vero che, dopo l'intervento per cui è causa, e fino ad oggi, [...] Parte_2 *quotidianamente aiuta il marito a togliere e rimettere il tutore alla gamba destra che è costretto a indossare tutti i giorni;*

37) vero che i figli Pt_4 *,* Pt_5 *e* Pt_3 *, collaborano insieme alla madre* Parte_2 *nell'assistenza quotidiana di* Parte_1 *(cioè la aiutavano a vestirsi nonché provvedono alla sua igiene personale e a tutte le sue esigenze quotidiane);*

38) vero che Parte_2 *, quando i figli sono impegnati nelle proprie attività lavorative, deve rivolgersi ad amici e vicini di casa per farsi accompagnare alle visite, a fare la spesa;*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

39) vero che, nei mesi successivi all'intervento, fino ad oggi, Parte_1 *continua ad aver bisogno di assistenza continua sia per i suoi fabbisogni quotidiani che per essere accompagnato a fare le terapie di riabilitazione;*

40) vero che, ad oggi, Parte_1 *riesce a spostarsi, solo con l'ausilio del deambulatore e passa gran parte della sua giornata sulla sedia a rotelle;*

41) dica il teste se, nei mesi successivi all'intervento, fino ad oggi, Pt_1 *[...] sale sui ponteggi per eseguire i lavori di imbianchino;*

42) dica il teste se Parte_1 *riesce da solo a reggersi in posizione eretta;*

43) vero che, dopo l'intervento per cui è causa, stanti le difficoltà di deambulazione di Parte_1 *sono stati eseguiti, presso la di lui abitazione, dei lavori di ristrutturazione: in particolare, si è provveduto al rifacimento del bagno (dotandolo di uno sgabello e di ausilii specifici per consentire di sollevarsi) per adibirlo alle nuove necessità di* Parte_1 *, come da foto che si rammostrano sub doc. n. 9;*

44) vero che, dal giorno dell'intervento, e ancora oggi, i figli Parte_5 *,* Parte_4 *e* Parte_3 *giornalmente, e a turnazione, si recano presso la casa dei genitori per provvedere alle faccende domestiche e ai fabbisogni quotidiani di entrambi;*

45) vero che Parte_5 *, prima del sinistro occorso al padre, lavorava presso il salone di parrucchiere gestito dal fratello* Parte_4 *e successivamente all'intervento, dovendo assistere quotidianamente i genitori, ha dovuto rinunciare a lavorare;*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

46) vero che tale scelta ho comportato un risvolto economico negativo per l'attività di Parte_4 ;

47) dica il teste se in data 21.12.2009 Parte_1 ha partecipato alla riunione informativa con proiezioni di diapositive presso la struttura sanitaria convenuta e se ne ha compreso il contenuto;

48) dica il teste se è vero che Parte_1 avrebbe negato il proprio consenso all'intervento se fosse stato avvertito dei rischi;

- si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta, su eventuali istanze istruttorie di prova orale delle controparti;C- laddove la cancelleria non vi avesse ancora provveduto, si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c. RG. n. 256/2013 - Tribunale di Vicenza completo di ogni documentazione ivi allegata e depositata;

D- si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della Organizzazione_1 dei referti delle radiografie di cui alle richieste inoltrate a mezzo pec in data 04.08.2018 allegati sub doc. n. 15;

E- si insiste affinchè il Giudice tenga conto del contegno processuale della convenuta Controparte_8 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione (tra l'altro dalla stessa richiesto con la formulata eccezione preliminare);

- con ogni riserva di merito ed istruttoria;

- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

dello scrivente Procuratore, Avv. [redacted] *che ha anticipato le spese.*"

di parte convenuta: "*Nel merito in via principale:*

Rigettarsi le domande tutte formulate nei confronti della CP_1 [...] .

Nel merito in via subordinata (e salvo gravame):

Contenersi l'entità del risarcimento chiesto dagli attori in funzione dei danni effettivi e provati, da determinarsi con i criteri di cui all'art. 3 L. 8.11.2012 n. 189, accertandosi, anche con riferimento alle varie situazioni succedutesi nel tempo, le singole quote di responsabilità in capo al Dr. CP_2 *ed eventualmente alla* Controparte_1 *condannandosi (o quantomeno dichiarandosi tenuto) il medesimo* Cont CP_2 *, in via di regresso, a corrispondere alla* CP_1 *le somme che la stessa fosse tenuta a pagare ai danneggiati in eccedenza alla quota di responsabilità attribuibile. In ogni caso spese di lite rifuse o quantomeno compensate. * * **

In via istruttoria: ci si richiama alle produzioni, deduzioni ed istanze svolte nel corso del giudizio."

di CP_2 : "*IN VIA PRELIMINARE:*

1)Il dr. CP_2 *, conferma la richiesta e per altro già autorizzata dal Tribunale chiamata in causa nella presente procedura del proprio istituto assicuratore della RC terzi professionale "* Controparte_10 [...] *, con sede legale in Milano* [redacted] *cap 20156, in persona del legale rappresentante pro tempore, (cod.fisc. e partita Iva* P.IVA_2 *), affinchè si dichiari che la stessa, in denegatissima ipotesi di*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

una qualche responsabilità dell'assicurato, è tenuta a tenerlo sollevato e manlevato da ogni pregiudizio risarcitorio che dovesse derivargli.

NEL MERITO.

1)In via principale.

Rigettarsi ogni avversaria domanda, richiesta e conclusione, siccome inammissibili, improcedibili e nulle, oltre che infondate e non provate in fatto e diritto.

2)In via subordinata, all'esito dell'autorizzata chiamata in causa dell'Istituto assicuratore, nella denegatissima e non creduta ipotesi di una qualche responsabilità dell'odierno esponente, dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi Controparte_10 *in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e a tener sollevato il dr.* CP_2 *da ogni avversaria richiesta risarcitoria, spesa, danno o pregiudizio, anche della pregressa fase di ATP e fase di mediaconciliazione, nonché spese accessorie, in forza della polizza assicurativa* [redacted] *05, anche oltre il massimale di polizza sia per rivalutazione ed interessi sia per il danno subito, nell' ipotesi in cui fosse accertata in corso di causa la "mala gestio" nella gestione del sinistro da parte della Compagnia assicurativa ed anche per essersi la Compagnia impegnata a risarcire l'intero importo del sinistro in forza di fax 21 febbraio 2014 ns doc.34.*

3)In ogni caso con vittoria di competenze legali di causa, delle spese, IVA, CPA, nonché spese di consulenti di parte ed accessori di legge.

4)Si chiede che il Tribunale valuti la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc come per legge.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

IN VIA ISTRUTTORIA.

Ci si richiama a quanto dedotto in comparsa di costituzione in atti e in particolare a quanto richiesto nella memoria ex art 183 cpc nr.2 di cui si riportano le istanze istruttorie:

RICHIESTA DI AMMISSIONE PROVE ORALI:

-Senza voler invertire l'onere della prova, e pur rilevando che tutto è già documentato agli atti mediante deposito documentale, per mero scrupolo difensivo e tuziorismo si chiede ammettersi –previa esibizione al teste dei documenti citati- prova testimoniale sui seguenti fatti:

1. Se vero che il dr. CP_2 *, medico-chirurgo ortopedico, all'epoca dei fatti e cioè nel 2009 e 2010, svolgeva attività libero-professionale presso il poliambulatorio "* Org_2 [redacted] *;*

2. Se vero che Parte_1 *in* Org_2 *nel 2009 ha prenotato una visita chirurgica e successivamente un intervento chirurgico poi svolto in* [...] Controparte_1 *" come da prenotazione che risulta, doc.5 del ns. fasc. di parte che si rammostra al teste;*

3. Se vero che di prassi il dr. CP_2 *svolge "riunioni informative" di gruppo con i propri pazienti prima di eseguire interventi chirurgici e questo è accaduto anche con* Parte_1 *il 21 dic 2009 –ns doc. 9 che si rammostra al teste-;*

4. Se vero che tali "riunioni informative", e così pure quella del 21 dic 2009, consistono in una illustrazione preliminare di natura amministrativa svolta dalla segretaria presente e poi in un'illustrazione di circa un'ora da parte del medico dr. CP_2 *sul contenuto del documento "consenso informato" e "informazioni sull'intervento e sul post-operatorio"* Org_3 *6*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

e 10 che si rammostrano al teste, nonchè sulle modalità dell'intervento, sulle possibili complicanze, comprese eventuali infezioni, o controindicazioni all'intervento, anche con proiezioni di diapositive;

5. Se vero che in tali "riunioni informative" dopo l'illustrazione del medico, segue una discussione con i pazienti per eventuali domande o chiarimenti, poi il medico visita i pazienti e fa firmare loro il documento definito "consenso informato" –ns. doc.10;

6. Se vero che alla "riunione informativa" protesi del 21 dicembre 2009, Parte_1 *ha partecipato assieme ad un suo familiare, come da rapporto in pari data doc.9 del ns fasc di parte che si rammostra al teste;*

7. Se vero che il ns doc. 7 –che si rammostra al teste- rappresenta 24 diapositive riguardanti le modalità dell'intervento, il postoperatorio, le trasfusioni, le dimissioni, l'assistenza, problemi possibili quali: mobilizzazione-usura, rigidità, dolore residuo, infezione, flebiti, trombosi, embolie e che dette diapositive son state proiettate e illustrate nella riunione del 21 dic 2009;

8. Se vero che il ns. doc. 8 – che si rammostra al teste-, è relativo a nr.3 foto che rappresentano una riunione informativa tipo del dr. CP_2 *;*

9. Se vero che il modulo di consenso informato e il fascicolo delle "informazioni sull'intervento e sul postoperatorio" - ns doc. 6 e 10 che si rammostrano al teste-vengono consegnati ai pazienti al momento del loro arrivo prima della "riunione informativa", e sono stati consegnati pure a Parte_1 *nell'occasione del 21 dic 2009;*

10. Se vero che Parte_1 *e i suoi familiari non volevano partecipare alla riunione informativa del 21 dic 2009, in quanto avevano già*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

partecipato a quella dell'anno precedente relativa all'altra protesi e per loro era una inutile perdita di tempo.

11. Se vero che Parte_1 è stato contattato telefonicamente più volte perchè partecipasse alla riunione informativa del 21 dicembre 2009 del dr. CP_2 ;

12. Se vero che Parte_1 accompagnato da un suo familiare sono arrivati per ultimi, in ritardo e tutti li hanno aspettati prima di iniziare la spiegazione.

Si indica a testimone:

la signora Testimone_6 , [redacted] Vicenza –attualmente impiegata amministrativa presso Org_4

-Si ribadisce sin d'ora l'opposizione all'ammissione delle prove avversarie in particolare le prove testimoniali richieste dall'attore in citazione in quanto inammissibili attinendo a questioni tecniche e per non essere capitolate.

-Parimenti inammissibile appare la rinnovazione della richiesta di c.t.u., essendo già stata svolta ATP medico-legale collegiale con l'ausilio di esperto infettivologo, nell'integrale contraddittorio delle parti, con l'espletamento di osservazioni dei consulenti di parte, repliche e debita valutazione degli argomenti da parte della ATP acquisita agli atti. -Non sussistono poi elementi di alcuna natura che possano giustificare l'espletamento di un'altra c.t.u. richiesta dell'attore al solo fine di veder riconosciute le argomentazioni del proprio consulente di parte, che invece sono state disattese con ampi ed argomentati elementi in sede di ATP."

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

di CP_10 "*nel merito, in via principale: respingersi ogni domanda da chiunque, e a qualunque titolo, proposta nei confronti del terzo chiamato dott.* CP_2 *, poiché radicalmente infondata in fatto e in diritto, in ragione dei motivi esposti e richiamati nella parte narrativa della comparsa di risposta di* CP_10 *(già* Controparte_11

e in via subordinata: per la denegata, e comunque non creduta, ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande avversarie, mantenersi qualsivoglia (denegata) obbligazione della terza chiamata CP_10 *(già* CP_11 Controparte_3 *nei termini di una quantificazione delle avverse pretese da operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso con ampio ridimensionamento delle stesse, e comunque nel rispetto dei rigorosi limiti contrattuali di cui alla polizza di assicurazione R.C. professionale n.* [redacted] *05, in particolare per ciò che concerne il limite di massimale di € 1.549.371,00 previsto in materia di Responsabilità civile verso terzi, e comunque con esclusione dalla copertura assicurativa delle spese per legali o tecnici non designati da* CP_10 *;*

in ogni caso, si formula sin d'ora, in via precauzionale, espressa riserva di agire

in via di regresso nei confronti della convenuta Controparte_1 [...] *qualora essa dovesse esser riconosciuta responsabile degli asseriti esiti di danno lamentati dagli attori, e da* Parte_1 *in particolare, affinché la stessa sia condannata al rimborso in favore di* CP_10 *di quanto quest'ultima – per la non creduta ipotesi in cui fosse dimostrata sia una qualche quota di responsabilità del terzo chiamato dott.* CP_2 *, sia un danno effettivamente prodotto in capo agli attori, sia la sussistenza di un*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

effettivo nesso di causa tra la prima e il secondo – fosse, denegatamente, condannata a pagare, anche in forza di una non creduta applicazione del principio della solidarietà passiva, oltre la quota di responsabilità attribuita in concreto al dott. CP_2 *e della quale comunque si chiede sin d'ora l'accertamento;*

con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio, anche del pregresso procedimento di CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (rubricato al n. 256/13 R.G.) del Tribunale di Vicenza;

in via istruttoria (meramente subordinata, atteso che la causa è già stata ritenuta matura per la decisione, da parte del Giudice, con ordinanza 24/28.5.2020):

A) pur senza inversione alcuna dell'onere della prova, ci si associa alla richiesta del terzo chiamato dott. CP_2 *d'ammissione delle prove orali dedotte nella sua memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.– pur ferma, in ogni caso, la previsione contrattuale d'esclusione della garanzia per i danni da mancata acquisizione (nel caso di specie assolutamente non creduta e denegata) del consenso informato;*

B) ci si oppone all'ammissione delle prove per testi chieste dagli attori, in quanto già respinte dal Giudice con ordinanza 24/28.5.2020, e comunque anche in ragione dei motivi che Controparte_10 *ha analiticamente esposto nella parte narrativa (v. pagg. 2 e 3) della sua memoria ex art. 138 co. VI n. 3 c.p.c.;*

C) ci si oppone alla richiesta attorea d'ammissione di un nuovo accertamento medico-legale sulla persona di Parte_1 *, in quanto già rigettata dal Giudice con ordinanza 24/28.5.2020, e comunque pure in*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

ragione della totale superfluità e inutilità dello stesso alla luce delle già chiare risultanze della CTU espletata ante causam ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., oltre che per gli ulteriori motivi esposti da *Controparte_10* *nella narrativa (v. pag. 3) della sua memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c.;*

D) ci si oppone anche alla richiesta attorea d'esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto già respinta dal Giudice con ordinanza 24/28.5.2020, e comunque poiché generica, esplorativa e intesa a surrogare oneri probatori incombenti in via esclusiva sulla parte attrice."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 30/1172015 *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* convenivano davanti a questo tribunale la *Controparte_1* esponendo:

- che in data 2/2/2010 *Parte_1* veniva sottoposto presso la convenuta ad un intervento chirurgico di artrotesi al ginocchio: intervento eseguito dal dottor *CP_2* ;
- che successivamente, a seguito di infezione dell'artoprotesi con ascessualizzazione, veniva sottoposto a intervento di rimozione della protesi infetta e al posizionamento di uno spaziatore in cemento antibiotato;
- che la situazione non si era normalizzata e che *Parte_1* aveva perduto completamente la propria autosufficienza;
- che le conclusioni assunte dal ctu d.ssa *Persona_4* all'esito dell'instaurato un procedimento di ATP, presentavano vari profili di criticità con particolare riferimento all'entità del danno permanente subito dal periziando;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

- che *Parte_1* non era stato adeguatamente informato dei rischi connessi all'intervento e che ai prossimi congiunti (moglie e figli) spettava un risarcimento *iure proprio* per il grave danno subito dallo stesso.

Tanto premesso, gli attori chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 799.205,14 a favore di *Pt_1* *[...]*, di € 290.000,00 a favore della moglie *Parte_2* e di € 240.000,00 a favore di ciascuno dei tre figli.

La *Controparte_1*, costituitasi nelle forme di rito, contestava in fatto e in diritto le argomentazioni ex adverso dedotte e, previa chiamata in causa di *CP_2*, chiedeva il rigetto delle domande ovvero, in via subordinata, che il risarcimento fosse contenuto nei limiti di quanto provato e graduando la propria responsabilità con quella del *CP_2*.

CP_2, chiamato in causa, contestava a sua volta, sia nell'*an* che nel *quantum*, le pretese ex adverso formulate e chiedeva, previa chiamata in causa -a manleva- di *Controparte_3* il rigetto delle domande ovvero, in via subordinata, ove una qualche responsabilità fosse accertata a suo carico, di essere manlevato dalla propria assicurazione.

Controparte_3 si costituiva confermando la sussistenza della polizza e associandosi alle argomentazioni svolte dal proprio assicurato.

Acquisita la documentazione offerta, disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP, la causa, ritenuta matura, all'udienza del 9/6/2020 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

All'esito delle indagini il ctu (in ATP) d.ssa *Persona_4* ha assunto le conclusioni che di seguito si riportano:

" 1. *Il sig. Pt_1 al momento dell'intervento del 2.2.2010 era affetto da una grave gonartrosi del ginocchio destro.*
2. *In merito alla ricostruzione della vicenda si rimanda al paragrafo specifico di riferimento pag. 10-14.*
3. *Il quadro attuale è caratterizzato da pretermotilità dolorosa del ginocchio destro con necessità di ausilio continuativo di ginocchiera immobilizzante al fine di mantenere l'arto esteso. Il ginocchio dx comunque non è in grado di sorreggere il carico del peso corporeo.*

 Il quadro attuale è tale da considerarsi aggravato rispetto a quello originario.
4. *A seguito dell'intervento di artroprotesi del ginocchio destro subito dal Sig. Pt_1 si è verificata una complicazione caratterizzata da infezione locale da Staphylococcus Epidermidis.*
5. *La condotta del Dott. CP_2 , nella indicazione dell'intervento, nella esecuzione tecnica dello stesso e nella predisposizione della terapia antibiotica risulta in coerenza con le linee guida di riferimento internazionale.*
6. *Il trattamento farmacologico prescritto è congruo con la letteratura scientifica di riferimento, l'infezione subentrata ha determinato un aggravamento del quadro clinico, nonostante la corretta condotta, rientrando pertanto tra le possibili complicanze imprevedibili dell'attività chirurgica.*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

7. *Sulla base della documentazione in atti è riconoscibile un danno biologico temporaneo assoluto della durata di 12 mesi; a questo va sommato un periodo di danno biologico temporaneo parziale al 75% di 6 mesi da cui deve essere detratto il normale periodo di conseguimento di danno biologico temporaneo che consegue in casi consimili che va quantificato in una ITT di 60 giorni e una ITP di 60 giorni al 75% e 60 giorni al 50%.*
8. *Il quadro clinico attuale rilevato in sede di visita medico legale, configura una limitazione anatomico-funzionale tale da riconoscere un danno biologico permanente nella misura del 55% dal quale deve essere detratto il danno biologico che sarebbe comunque conseguito al corretto posizionamento della protesi della protesi in soggetto con protesi di ginocchio bilaterale. Il danno biologico è quindi computabile nella misura del 25%.*
9. *Il grado di sofferenza vissuta a causa della malattia può essere come di seguito rappresentata: grado di sofferenza medio-grave per il periodo di inabilità temporanea e permane tale anche in riferimento ai postumi.*
10. *Allo stato attuale i postumi conseguiti sono tali da compromettere le abilità della vita quotidiana nello specifico svolgimento delle attività di deambulazione, il quadro clinico complessivo è inoltre limitato da patologie preesistenti, non di interesse della presente valutazione e che vanno a loro volta ad interferire sulla autonomia personale dell'interessato.*
11. *E' possibile prevedere un intervento futuro di revisione*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

dell'artrodesi che richiederà ulteriori spese, attualmente non quantificabili."

Alla luce delle equilibrate conclusioni del ctu va ritenuta la responsabilità della *CP_1* convenuta (dovendosi ritenere plausibile che l'infezione si sia prodotta in occasione dell'intervento chirurgico) mentre deve essere esclusa ogni responsabilità del medico *CP_2* .

Il danno non patrimoniale subito da *Parte_1* va liquidato, con riferimento alla data del 1/1/2018 (data dell'aggiornamento della tabella elaborata dal tribunale di Milano qui applicata), in complessivi € 224.667,20 così calcolato:

Fatta applicazione dei criteri elaborati dal tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (comprensivo sia del danno biologico che del danno morale) -criteri ai quali si ritiene di dover aderire al fine di favorire, adottando modalità risarcitorie tendenzialmente uniformi, composizioni stragiudiziali delle liti e risarcimenti del danno alla persona rapidi ed equi- vanno liquidate: per il danno non patrimoniale connesso all'inabilità temporanea, la somma di € 36.650,00 (€ 100,00 x 305 giorni + € 75,00 x 122 giorni - € 50,00 x 60 giorni) per quello connesso ai postumi permanenti la somma di € 188.017,20 (ottenuta dividendo la cifra indicata nelle tabelle milanesi per un danno di 55 punti percentuali subito da una persona di 77 anni di età -€ 344.698,00- per 55, moltiplicando il quoziente così ottenuto per 25, e personalizzando l'importo -attesa l'incidenza dei postumi sulle attività abituali dell'infortunato- con un aumento del 20%).

L'entità del danno iatrogeno addebitabile alla *CP_1* Cura non può

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

giustificare il riconoscimento di un danno proprio per i congiunti (va rilevato a tale riguardo che *Parte_1* ha attualmente la veneranda età di 88 anni e che già al momento dell'intervento era affetto da grave gonartrosi e da patologie preesistenti che ne limitavano l'autonomia personale).

Relativamente alla prospettata carenza di informazioni, va richiamato il contenuto del modulo (sottoscritto da *Parte_1* prodotto dalla convenuta sub 5 e rilevata la genericità della prospettazione attorea (in particolare non viene neppure precisato quale sia l'informazione che non sarebbe stata fornita).

In conclusione, rigettata ogni altra o diversa domanda, la *Controparte_1* *[...]* va condannata al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 224.667,20, oltre a rivalutazione dal 1/1/2018 e ad interessi legali dal 2/2/2010 al saldo.

La *CP_1* va condannata al pagamento in favore degli attori di un quarto delle spese di lite (liquidate complessivamente in dispositivo), procedendosi per la rimanente parte a compensazione atteso il parziale accoglimento della domanda.

La *CP_1* di *CP_1* va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da *CP_2*, dalla stessa chiamato in causa.

Le spese tra *CP_2* e *Controparte_3* vanno compensate.

Le spese della ctu (in ATP) vanno poste a carico della *CP_1*.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa promossa da *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* contro la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600

Controparte_1, con la chiamata in causa di *CP_2* e di *Controparte_3*, così decide:

CONDANNA la *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 224.667,20, oltre a rivalutazione ISTAT dal 1/1/2018 al saldo e ad interessi legali dal 2/2/2010 al saldo.

RIGETTA ogni altra o diversa domanda.

CONDANNA la *Controparte_1* al pagamento in favore degli attori di un quarto delle spese del presente giudizio, le quali si liquidano -per l'intero- in complessivi € 40.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge. COMPENSA la rimanente parte.

CONDANNA la *Controparte_1* al pagamento in favore di *CP_2* delle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

COMPENSA le spese di lite relativamente al rapporto processuale *CP_2* / *Controparte_3*.

PONE le spese della ctu (in ATP) a carico della *Controparte_1*

[...]

Vicenza 1 ottobre 2020

Il giudice

Silvano Colbacchini

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-600